

Codice A1814A

D.D. 16 novembre 2015, n. 3396

Autorizzazione idraulica per il riposizionamento della parte terminale di valle della scogliera in blocchi di cls a protezione del collettore fognario in Loc. Brusonaria in Comune di Castelletto d'Orba (AL) e contestuale autorizzazione idraulica in sanatoria al mantenimento del manufatto medesimo. Richiedente: Gestione Acqua S.p.a.

Con nota pervenuta a nostro protocollo n. 43369/A1814A del 19/08/2015 l'Ing. Vittorio Riso, in qualità di Direttore Generale della Società Gestione Acqua S.p.a. con sede in Cassano Spinola – Regione Scivia, codice fiscale e partita IVA 01880180060, ha presentato istanza per ottenere il nulla osta idraulico per il riposizionamento della parte terminale di valle della scogliera in blocchi di cls a protezione del collettore fognario in Loc. Brusonaria in Comune di Castelletto d'Orba (AL). La Società Gestione Acqua ha realizzato, a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 45 del 21/11/2014 del Comune di Castelletto d'Orba, un intervento urgente ed indifferibile per la messa in sicurezza della condotta fognaria posizionata in fregio al Rio Albara nel tratto presso via San Rocco che risultava gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 13/10/2014 e 15/11/2015.

Lungo la sponda sinistra del corso d'acqua è stata realizzata una scogliera di protezione in blocchi di cls lunga circa 15 m, con parte in elevazione alta circa 2 m, intestata a monte a filo del muro in cls armato esistente.

A seguito di sopralluogo effettuato da tecnici di questo Settore, con nota prot. n. 7254 del 11/02/2015, sono state richieste modifiche all'opera realizzata al fine di evitare il restringimento della sezione di deflusso.

Poiché l'intervento interferisce con il corso d'acqua pubblico e demaniale denominato Rio Albara (o Arbaira) è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Vittorio RISSO, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

L'avviso della presentazione dell'istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Castelletto d'Orba dal 16/10/2015 al 31/10/2015 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come risulta dalla relata di pubblicazione del Comune del 02/11/2015.

L'intervento prevede la modifica della parte di valle della protezione spondale realizzata urgentemente da Gestione Acqua per mettere in sicurezza la condotta fognaria a seguito dell'O.S. n. 45/2014, mediante lo spostamento dei blocchi in cls in modo da addossarli maggiormente alla sponda esistente ed evitare di restringere la sezione di deflusso del corso d'acqua.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

– la difesa spondale dovrà essere fondata ad una profondità antiscalzamento al di sotto della quota di fondo alveo nella sezione di riferimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, Gestione Acqua S.p.a., al mantenimento della difesa spondale sul Rio Albara e ad eseguire gli interventi di riposizionamento della parte terminale di valle dell'opera secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 6 (sei), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 9) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R e s.m.i.;

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mauro FORNO